



COMUNITA' MONTANA  
"VALLO DI DIANO"

84034 PADULA (SA) – Viale Certosa

**COPIA**

## DELIBERAZIONE del CONSIGLIO GENERALE

Verbale n. 10 del Reg. del 29/06/2015	<b>OGGETTO: Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate.- Provvedimenti.</b>

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 19,30 nell'aula consiliare dell'Ente – ala ovest - si è riunito il Consiglio Generale convocato con appositi avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in seduta ordinaria e pubblica in seconda convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica sono:

1) Accetta	Raffaele	(Monte San Giacomo)
2) Bellomo	Francesco	(Atena Lucana)
3) Benvenga	Gianna Pina	(San Rufo)
4) Cavallone	Francesco	(Sala Consilina)
5) Coiro	Antonio	(Sant'Arsenio)
6) D'Elia	Antonio	(Teggiano)
7) Imparato	Paolo	(Padula)
8) Fico	Nicola	(Buonabitacolo)
9) Vocca Graciano	Donato Antonio	(Polla)
10) Perruolo	Giuseppe	(Montesano s.m.)
11) Ponzo	Vincenzo	(Casalbuono)
12) Pellegrino	Tommaso	(Sassano)
13) Pagliarulo	Antonio	(San Pietro al Tanagro)
14) Laveglia	Antonio	(Sanza)

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	

Partecipa il segretario generale **Dott.ssa Maria Rosaria Del Regno**, incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza il Presidente **Arch. Raffaele Accetta**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato

## Il Consiglio Generale

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a terminazione dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Amministrativo	Art.49, comma 1, D.Lgs267/2000	Favorevole	19/06/2015	F.to Dott.ssa Maria Rosaria Del Regno
Tecnico	Art.49, comma 1, D.Lgs267/2000			F.to Dott. Beniamino Curcio
Tecnico	Art.49, comma 1, D.Lgs267/2000			F.to Ing. Michele Rienzo
Contabile	Art.49, comma 1, D.Lgs267/2000		19/06/2015	F.to Dott.ssa Beatrice Simone

**richiamata** la delibera di Giunta Comunitaria n. 47 del 3/4/2015 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate dalla quale si evince che:

premessi che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*" il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
  - ✓ eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - ✓ sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - ✓ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- ✓ contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

**dato atto che:**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio " dei risparmi da conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

**considerato** che lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Presidente;

**ritenuto** di approvare e fare proprio il suddetto Piano ai sensi dell'art.42 del D.lgs 267/2000;

**con** voti favorevoli n. 11 resi nei modi e forme di legge

delibera

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
4. Di disporre la pubblicazione dello stesso unitamente alla delibera consiliare sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente
5. Successivamente e con votazione unanime, separatamente espressa, si dichiara il presente atto immediatamente, esecutivo ai sensi dell'art.134 4 °comma del D.lgs 267/2000, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento

# Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I—Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*".

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* propria del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II — Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

La Comunità Montana “Vallo di Diano” partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Metanogas Spa con una quota dello 0,11 ( n. 11 azioni);
2. V.D. & B. Spa con una quota del 4,72% ( n. 103 azioni);
3. Irno Sistemi Innovativi S.P.A. ( in liquidazione) con una quota dell'1,23 % ( n. 2.000 azioni);
4. Gruppo di Azione Locale “Vallo di Diano” la Città del quarto paesaggio con una quota del 49,29 % ( valore € 69.000,00).

## 2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che la **Comunità Montana Vallo di Diano**, partecipa al Consorzio Centro Sportivo Meridionale—Bacino SA/3 e all'Ente di Ambito Sele.

L'adesione la partecipazione al Consorzio, essendo *"forme associative* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

### III — Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. Metanogas Spa

La società è stata costituita il 18.07.2001.

La Comunità Montana “Vallo di Diano” detiene una partecipazione del valore nominale di € 568,04 pari allo 0,11 % del Capitale Sociale.

L'oggetto della Società è la "progettazione, costruzione e la gestione di impianti a rete di produzione, trasporto e distribuzione del gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

Si ritiene che la partecipazione non risulti più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Comunità Montana “Vallo di Diano”, quindi, **provvederà all'alienazione delle azioni. Il procedimento finalizzato all'alienazione della partecipazione sarà avviato entro il 31 dicembre 2015.**

#### 2. V.D. & B. Spa - Società di gestione del Patto Territoriale

La società è stata costituita il 16.02.2001.

La Comunità Montana “Vallo di Diano” detiene una partecipazione del valore nominale di € 5.665,00 pari al 4,72 % del Capitale Sociale.

L'oggetto della Società è il "coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale "Bussento Vallo di Diano".

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

Si ritiene che la partecipazione non risulti più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. Tuttavia, poiché è in corso di definizione il finanziamento di un'opera per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento, assegnato alla predetta società in ordine al quale la Comunità Montana è stata individuata soggetto attuatore, si provvederà entro il 31.12.2016, alla dismissione della propria partecipazione.

### **3. Irno Sistemi Innovativi S.P.A. (scioglimento e liquidazione il 31.12.2012)**

La Società è stata costituita il 24.03.2005.

La Comunità Montana “ Vallo di Diano” detiene una partecipazione del valore nominale di €2.000,00 pari all’1,23 % del Capitale Sociale.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

Si ritiene che la partecipazione non risulti più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'oggetto della Società è " attività di elaborazione e gestione di progetti, programmi complessivi e sistematici finalizzati alla ottimizzazione gestionale ".

**La Comunità Montana “ Vallo di Diano” , quindi, provvederà alla dismissione della propria partecipazione. Il procedimento finalizzato all'alienazione della partecipazione sarà avviato entro il 31 dicembre 2015.**

### **4. Gruppo di Azione Locale “ Vallo di Diano” la Città del quarto paesaggio”**

La Società è stata costituita il 30.06.2010.

La Comunità Montana “ Vallo di Diano” detiene una partecipazione del valore nominale di € 69.000,00 pari al 49,29 % del capitale Sociale.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

L'oggetto della Società è la “ la promozione dello sviluppo locale e non ha lo scopo di lucro “

**La Comunità Montana “ Vallo di Diano” manterrà la propria partecipazione azionaria.**

**F.to IL PRESIDENTE**  
Arch. Raffaele Accetta

**F.to Il segretario generale**  
dott.ssa Maria Rosaria Del Regno

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che copia della presente deliberazione è pubblicata, albo pretorio on line di questa Comunità Montana oggi 2 LUG 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**F.to Il segretario generale**  
dott. ssa Maria Rosaria Del Regno

2 LUG 2015

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*Padula*, .....

**F.to Il segretario generale**  
dott. ssa Maria Rosaria Del Regno

---

La presente copia è conforme all'originale in atti.

**Il segretario generale**  
dott. ssa Maria Rosaria Del Regno

